



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”**

REP. ATTI N. 103/CU DEL 6 LUGLIO 2022

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 6 luglio 2022

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 9 giugno 2022, acquisita al prot. DAR 9194 e diramato dall'Ufficio di segreteria della Conferenza il 13 giugno 2022, con prot. DAR 9364;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta della Conferenza Unificata del 21 giugno 2022, è stato rinviato, su richiesta di ANCI e UPI;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento (All. 1) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con la richiesta al Governo di ulteriori risorse per la Città Metropolitana di Milano;
- l'UPI ha espresso parere negativo, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 41 del provvedimento evidenziando che nel predetto articolo “*si parla di 80 milioni per province e Città Metropolitane, ma alla fine per le province e il resto delle Città*”



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

*metropolitane, quindi per 99 enti, viene ripartita la somma di 20 milioni assolutamente insufficienti rispetto a quello che è l'obiettivo del provvedimento legislativo (...)",*

### ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On. Mariastella Gelmini



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

SLR/MC



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/104/CU06/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50,  
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE  
NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI  
UCRAINA (C 3614)**

*Punto 6) Odg Conferenza Unificata*

**La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti  
contenuti nel documento e con le seguenti osservazioni**

**Le Regioni e le Province autonome sottolineano i temi di maggior rilevanza che non hanno  
trovato soluzione nel DL in esame e che erano stati portati all'attenzione del Governo già  
precedentemente. Inoltre, sono illustrate specifiche osservazioni ad alcune tematiche del  
decreto.**

- **Sanità: spese di emergenza covid, spese per l'energia e questione indennizzi persone  
danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati;**

**Dalla necessità di copertura delle spese già sostenute per l'esercizio 2021 come da quelle per  
l'esercizio 2022, origina la criticità di salvaguardare gli equilibri dei sistemi sanitari regionali e  
scongiurare l'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale  
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale  
sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre  
dell'anno successivo a quello di verifica -legge n.311/2004, art. 1, c. 174.**

**Con riferimento all'anno 2022, nonostante l'incremento di 2 miliardi previsti dalla Legge di bilancio,  
ma interamente finalizzato per l'attuazione di specifiche misure, il livello di finanziamento del  
Servizio Sanitario Nazionale non appare adeguato per consentire la sostenibilità della  
programmazione sanitaria alla luce dei significativi oneri per il proseguimento delle misure di**

**gestione dell'emergenza pandemica e, contestualmente, dei maggiori costi emergenti. In particolare:**

- **le Regioni e le Province autonome stanno organizzandosi per somministrare una quarta dose in autunno;**
- **maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali graveranno considerevolmente sui bilanci sanitari;**
- **maggiori oneri necessari per riportare l'attività sanitaria in una fase ordinaria e per recuperare le prestazioni non urgenti che sono state rinviate durante la fase emergenziale;**
- **maggiori oneri a partire dall'anno 2022 (in termini di maggiori costi o minori ricavi) determinati dalla cessazione delle forniture commissariali, dall'adozione del nuovo nomenclatore della protesica e della specialistica ambulatoriale, dall'attuazione delle misure previste dal PanFLu.**

**Per quanto riguarda il tema degli "Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni", il tema è stato già proposto in molti DL precedenti e per la legge di bilancio 2022. Infatti, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

**Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.**

**L'obiettivo è costituire almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti *«per sangue ed emoderivati infetti»* in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.**

- **Trasporto pubblico locale**

**Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto le aziende di trasporto pubblico locale non sono state ristorate alla stregua di quanto accaduto con riferimento all'esercizio 2020 per i minori ricavi da tariffa relativi all'esercizio 2021.**

- **Energia**

**Preliminarmente si evidenzia che il decreto in oggetto è l'ultimo di una serie di atti emergenziali emanati a seguito dell'esplosione dei prezzi energetici e dell'aggravamento della crisi dei rapporti UE-Russia.**

**Di seguito si elencano solo le misure riguardanti le politiche energetiche.**

***-un primo intervento riguardante elettricità e gas nella Legge di Bilancio (Legge 234/2021 art. 1 commi da 503 a 512), con cui erano in particolare annullati per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per le bollette in bassa tensione, che costituiscono circa il 20% di una bolletta elettrica in tempi normali.***



*-il DL 4/2022 (ora L. 25/2022) che allargava anche alle utenze medie e grandi l'annullamento degli oneri di sistema per il primo trimestre; prevedeva per le cosiddette imprese energivore un contributo straordinario come credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute; instaurava un meccanismo di contingentamento dei prezzi dell'elettricità dagli impianti di produzione da fonte rinnovabile liquidando agli stessi i prezzi del 2020;*

*-il DL 25 febbraio 2022, n. 13 (poi rifuso nella L. 25/2022) all'art. 5 ha migliorato il meccanismo di contingentamento dei prezzi FER già presentato nel DL 4/2022;*

*-il DL 28 febbraio 2022, n. 16 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" (poi rifuso nella L. 28/2022) che, per consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, dà la possibilità al MITE di massimizzare la produzione (tenere accese in continuo) le centrali a carbone e olio combustibile.*

*-il DL 17/2022 (cosiddetto DL "energia" poi convertito in Legge 34/2022) che, oltre a prorogare al secondo trimestre 2022 l'azzeramento degli oneri di sistema e il credito d'imposta a favore delle imprese energivore, ha anche ridotto al 5% l'IVA sul metano, e rafforzato il bonus elettrico e gas che spetta alle famiglie povere. Lo stesso DL ha previsto nette ed articolate misure di semplificazione amministrativa per accelerare la transizione verso le Rinnovabili.*

*-il DL 21/2022 (cosiddetto DL "taglia prezzi", appena convertito in L. 51/2022), con cui si interviene sui prezzi del gasolio e della benzina riducendo la quota di accisa prevista; si prevede un credito d'imposta a favore delle imprese (non solo quelle energivore dei precedenti decreti) del 12% per l'acquisto di energia elettrica, del 20% per l'acquisto di metano; viene aumentato il credito di imposta per le imprese energivore già previsto dal DL 17/2022; si allarga il numero di famiglie che possono accedere al bonus sociale elettricità e gas; si allargano le aree idonee alle rinnovabili.*

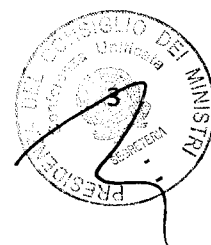
**In generale si osserva che le Regioni sempre più spesso vengono relegate a mere osservatrici di quanto il Governo nazionale decide per i territori regionali.**

**Soprattutto negli ultimi decreti si tende a sottrarre competenze in materia di FER alle Regioni, cercando talune volte di superare anche in maniera evidente principi di leale collaborazione istituzionale, previsti dalla Costituzione.**

Le Regioni auspicano un'immediata inversione di tendenza da parte del Governo in materia energetica, riportando alle stesse la possibilità di decidere in maniera condivisa e coerente con la strategia energetica nazionale la propria strategia energetica regionale.

Riguardo al decreto in esame:

- le Regioni e Province Autonome condividono l'estensione del sistema di aiuti legato al caro energia di cui agli artt. da 1 a 4.
- gli articoli da 10 a 12 snelliscono e ampliano le procedure di AIA e VIA in modo comprensibile vista la contingenza dell'oggi, ma sarebbe opportuno evitarlo in situazioni ordinarie.



**In particolare, in alcune innovazioni procedurali non è chiaro il ruolo che l'amministrazione regionale dovrà svolgere.**

**Si segnala che creano perplessità alcuni elementi delle procedure eccezionali di cui agli articoli 5- 6 – 7:**

a) all'art. 5 è abbozzata una procedura eccezionale per i rigassificatori, che salta la VIA e cerca di riunificare il resto. Si segnala la necessità di accelerare e semplificare le procedure esistenti senza però stravolgerle (altrimenti si entra in una grande quantità di incertezze applicative). Nell'articolo non è nominata l'intesa regionale (è però nominato l'art. 46 del DL 1° ottobre 2007 che la prevedeva): **è importante che si chiarisca che nella procedura rimane l'intesa regionale, anche ai fini della costituzionalità della norma.**

b) all'art. 6 le aree idonee si allargano (con una disposizione subito applicabile) enormemente, poiché si stabilisce che è tutto idoneo fuorché le aree tutelate e una fascia di rispetto intorno alle stesse. Si segnala che questa impostazione fa saltare precedenti considerazioni sul privilegiare, nelle aree agricole, le aree non coltivate e/o coltivabili.

**Le Regioni auspicano un immediato chiarimento rispetto a quanto indicato nell'articolo 20 D.lgs 199/2021, in particolare se si intende superata tale disposizione per cui le Regioni hanno competenza in materia di individuazione delle aree idonee.**

**L'auspicio è che si ritorni a quanto precedentemente proposto in tale Decreto Legislativo, poiché riconoscere in capo alle Regioni la sola possibilità di individuare le aree non idonee, creerebbe non poche difficoltà.**

c) all'art 7 il CdM delibera su eventuali controversie sulle FER senza i Presidenti Regione o con la loro presenza ma senza diritto di voto. Si segnala il fatto che non siano dipesi dai Presidenti delle Regioni i vari ritardi e i blocchi sulle rinnovabili.

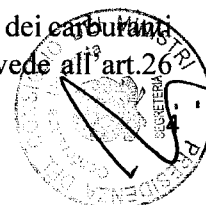
Le Regioni ritengono imprescindibile la possibilità di esercitare il diritto di voto in tali circostanze. Tale impossibilità lederebbe invece in modo significativo il governo delle autonomie regionali in una materia in cui la norma costituzionale prevede l'intesa.

Le Regioni in conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal governo in materia energetica, soprattutto verso la risoluzione delle urgenze dettate dalla contingenza straordinaria in cui stiamo vivendo, rivendicano il diritto di poter contribuire fattivamente e continuativamente alla scelta delle linee strategiche in materia di transizione energetica per i territori di competenza. Pertanto, le stesse Regioni chiedono al Governo maggiore attenzione e coinvolgimento anche attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla transizione ecologica.

➤ **Salute – aumenti prezzi e costi**

• **Osservazioni in merito all'art. 26 del D.L. 50/2022**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici il Governo ha varato il Decreto-legge n. 50 /2022 che prevede all'art.26



*“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici”* per lavori aggiudicati sulla base delle offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le opere eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per gli interventi in corso di progettazione.

Lo stato di avanzamento dei lavori, rispondenti ai criteri soprarichiamati, viene adottato applicando i nuovi prezziari che le Regioni devono predisporre entro il 31 luglio 2022. Il nuovo prezzario si applica di default per tutti i contratti in essere relativamente alle opere eseguite e contabilizzate nell’arco del periodo sopra individuato. All’applicazione di detto prezzario si deve applicare il ribasso formulato dall’appaltatore in sede di offerta.

I maggiori importi sono riconosciuti all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%. A tal fine possono essere utilizzate: nel limite del 50%, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e le eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate annualmente per il medesimo intervento; agli stessi fini possono essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, nonché le somme disponibili per altri interventi già collaudati.

In caso di insufficienza delle risorse la Stazione Appaltante può procedere a formulare istanza di accesso a fondi nazionali sia per interventi di cui al PNRR e al PNC sia per gli altri interventi comunque essi siano finanziati. Le istanze vanno presentate entro il 31 agosto 2022 per i lavori contabilizzati entro il 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per i lavori contabilizzati entro il 31 dicembre 2022. Il pagamento alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante entro 30 giorni dal trasferimento dal livello nazionale delle risorse.

Gli oneri derivanti dall’applicazione delle istanze di accesso sono quantificati dal Decreto-legge in

3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026.

- **Osservazioni in merito all’art. 40 del D.L. 50/2022**

Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale stanno registrando un considerevole aumento dei costi determinato dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La previsione dell’incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento.

**Al momento, lo stanziamento di 200 milioni ad integrazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022 a concorso dei maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche è apprezzabile, ma appare insufficiente rispetto al reale andamento dei costi che registrano, in valore assoluto, un incremento significativamente superiore, stimato dalle Regioni in 879,44 mln di euro circa.**

(vedasi emendamento allegato già approvato dalla Commissione Salute nella seduta dello scorso 29 marzo)

➤ **Lavoro**

Con riferimento **all’articolo 34** recante “Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza” le Regioni, **a maggioranza**, esprimono netta contrarietà per il metodo utilizzato dal Governo che, per la



maggioranza delle Regioni, non ha tenuto conto di quanto evidenziato dalle Regioni nel corso degli incontri tenutisi fra le stesse e il Ministro del Lavoro, nonché la non condivisione del merito dell'articolo, considerato che il tema dei navigator è problematica che deve essere presa in carico dal livello centrale e non può in alcun modo essere rimessa alle Regioni, dando luogo peraltro a soluzioni differenziate sui territori non plausibili a fronte della medesima problematica occupazionale.

Si richiama, pertanto, la responsabilità propria dell'amministrazione centrale di individuare una soluzione normativa uniforme per questi lavoratori.

Le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia, pur ravvisando fin dall'inizio alcune criticità e la valenza nazionale della vicenda navigator, ritengono opportuno cercare insieme con il Governo una possibile soluzione alla vicenda. In tal senso, ravvisano nella norma uno strumento di mediazione rispetto alle istanze delle Regioni e alla posizione iniziale del Ministero.

#### ➤ Sport

Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto **in plurime occasioni la Corte Costituzionale ha ribadito l'obbligo della concertazione sulla materia Ordinamento Sportivo – stante la competenza legislativa concorrente**. Da ultimo con la recente sentenza n.123 del 17 maggio 2022, richiamando ulteriormente la precedente sentenza n.40 del 22 febbraio 2022 che in via specifica ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19*), nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciononostante si dispone all'art.39 (Disposizioni in materia di Sport) di “spostare” le risorse, stanziare con il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 e decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, già nella disponibilità del Dipartimento Sport, dall'originario Fondo (sanzionato con la sentenza n.40/2022 Corte Costituzionale) al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, *di cui all'articolo1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205*, dove risultano già stanziare le risorse straordinarie recate dal Decreto-legge 4/2022 e decreto-legge17/2022–su cui (peraltro Regioni e Province Autonome sono già intervenute in precedenti DL e in Conferenza 2 marzo 2022 con ODG consegnato al Governo) comunque non è prevista alcuna interlocuzione con la Conferenza Unificata e/o Stato Regioni

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rispetto delle prerogative costituzionali:**

- **la ricognizione aggiornata delle risorse esistenti, programmate, impegnate e spese su:**
  - Fondo Sport e Periferie
  - Fondo Unico Potenziamento Movimento Sportivo Italiano
  - Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
  - Esito domande pervenute sui Cluster Avvisi PNRR



- le modalità di gestione e criteri di riparto delle risorse anno 2021 (50mln euro) e 2022 (20mln euro), del Fondo potenziamento attività sportiva di base (di cui alla L. n. 178/2020 art 1 comma 561);
- il riepilogo allocazione risorse per ambiti regionali e province autonome;
- la riscrittura dell'art 39 del DL 50/2022 (*atto camera 3495*), in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale, con la previsione di Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni (ovvero conferenza Unificata se di competenza) sulle disposizioni normative vigenti recanti decreti, dell'autorità di governo competente in materia di sport, ovvero provvedimenti del capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per individuare i criteri di gestione delle risorse e dei Fondi relativi.

➤ **Infrastrutture, mobilità e governo del territorio**

Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto "Aiuti") ha introdotto meccanismi compensativi che consentano l'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto di lavori a fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici.

Le nuove norme contenute nell'articolo 26 operano una distinzione tra:

(A) i lavori eseguiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;

(B) le nuove gare che saranno avviate successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto.

**Si rilevano, tuttavia, numerose criticità operative e di contesto, in merito alle quali appare opportuno ricevere delucidazioni.**

In primo luogo, si evidenziano di seguito le **criticità di carattere operativo**.

**A. PROCEDURE LE CUI OFFERTE SONO STATE PRESENTATE AL 31-12-2021.**

L'intero meccanismo di adeguamento prezzi delle lavorazioni negli appalti pubblici si fonda sull'aggiornamento dei prezziari, i quali, per il solo anno 2022, dovranno essere aggiornati entro il 31 luglio 2022.

Fino al 31 luglio 2022 e nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale dei prezziari, è stato previsto che le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, procedano comunque a un incremento fino al 20% dei prezziari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Inoltre, tali maggiori importi previsti *ex lege* sono riconosciuti dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%, utilizzando a tal fine, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le somme derivanti dai ribassi d'asta e quelle relative ad altri interventi ultimati.

La norma in esame delinea due situazioni differenti per il calcolo delle compensazioni, distinguendo il caso in cui sia presente lo stato di avanzamento lavori e non anche il certificato di pagamento, ovvero l'ipotesi in cui sia presente sia lo stato di avanzamento lavori sia il certificato di pagamento alla data di entrata in vigore del presente Decreto. In assenza del certificato di pagamento, quest'ultimo dovrà essere emesso entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e il



valore dovrà essere calcolato alla stregua del meccanismo sopra evidenziato. Nel secondo caso, invece, dovrà essere emesso un certificato di pagamento straordinario, entro 30 giorni dalla medesima data di entrata in vigore, recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto, secondo i termini di cui all'art. 113-bis del Codice e a valere sulle risorse in precedenza indicate.

Da quanto sopra illustrato, appare evidente che **il meccanismo descritto è di complessa e di difficile attuazione**, in quanto:

- a) rischia di produrre un blocco nell'esecuzione dei contratti di lavori in corso, stante la difficoltà, per le Stazioni Appaltanti, di reperire le risorse necessarie per coprire gli incrementi previsti dalla norma;
- b) impone numerosi adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti a fronte di tempistiche stringenti;
- c) da ultimo, si rileva un'incongruità nella previsione normativa di cui al comma 3 dell'articolo 26 laddove è previsto che: *"le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo... incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021."* Il prezzario aggiornato a tale data non può che essere un prezzario 2022, che ha evidentemente chiuso la rilevazione prezzi al 31/12/2021. Conseguentemente tale previsione normativa è in contrasto con la previsione del comma 1, che riguarda, al contrario tutte le procedure con offerte presentate entro il 31/12/2021, sulla base, inevitabilmente, di un prezzario antecedente.

## **B. PROCEDURE AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (18 MAGGIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022).**

Con riferimento alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente, il comma 6 del Decreto conferisce alle Stazioni Appaltanti la possibilità di rimodulare le somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, nonché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati.

Anche in merito a tali procedure, **si evidenziano le medesime criticità** in precedenza analizzate.

Pertanto, **si chiede, per entrambe le procedure, di poter prevedere meccanismi derogatori agli strumenti ordinari in materia di programmazione, con particolare riguardo agli attuali obblighi di copertura finanziaria e conseguenti responsabilità erariali, al precipuo scopo di far fronte alla situazione emergenziale.**

In secondo luogo, si elencano di seguito **le criticità di contesto**.

- a) Per i contratti relativi a procedure avviate prima del 18 maggio 2022 con termine di presentazione delle offerte successivo al 31 dicembre 2021 si riscontra la mancanza di coordinamento tra le previsioni introdotte dal D.L. in esame con quelle di cui al D.L. n. 4/2022. In particolare, con quanto dispone l'art. 29, comma 1, in merito all'obbligo di inserire, nei documenti di gara, le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice;



- b) la disciplina introdotta non garantisce la copertura della spesa con il rischio di assumere debiti fuori bilancio e non prevede regole e modalità chiare di utilizzo delle "economie di gara" per coprire le spese derivanti dall'aumento dei prezzi. Tale situazione impedisce, pertanto, la concreta applicazione della norma;
- c) con riferimento agli appalti di lavori prossimi all'indizione, si segnala che le stazioni appaltanti riscontrano difficoltà nell'adeguamento dei prezzi con le previsioni di cui al D.L. in esame;
- d) il decreto in parola detta una disciplina specifica esclusivamente con riferimento ai contratti di lavori. **Si chiede, pertanto, di delineare, anche con riguardo agli affidamenti di forniture e servizi, una disciplina di dettaglio che sia idonea a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, attraverso l'istituzione di appositi Fondi compensativi.**

#### ➤ Agricoltura

L'estensione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, così come prevede l'art.6, considera, con una disposizione subito applicabile, come "temporaneamente idonee" in pratica tutte le aree fuorché quelle tutelate paesaggisticamente (DL 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio) oltre a fascia di rispetto di 1 Km intorno alle stesse.

Ciò **rischia di compromettere le future scelte regionali** in merito all'individuazione delle aree idonee, poiché, pur avendo il provvedimento carattere emergenziale, è di tutta evidenza che gli impianti che saranno installati con queste procedure semplificate impegneranno i terreni interessati per almeno 25-30 anni.

Inoltre, gli effetti del combinato disposto del suddetto art. 6 con la L 34/2022 che ha modificato l'art. 4 del Dlgs 28/2011, relativamente ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nelle aree idonee, rischia di **acuire la problematica della crescita incontrollata degli impianti fino ad 1MW** (che occupano una superficie di circa 1,5 Ha) che potranno essere realizzati in tutto il territorio regionale con una semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata, con la sola eccezione delle aree tutelate paesaggisticamente.

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, previsti all'art.7, pur riconoscendo il carattere emergenziale del provvedimento, si evidenzia che le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.

Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Si ritiene **discutibile che alle riunioni del CdM**, convocate per l'adozione delle suddette deliberazioni, **i Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate possano essere invitati, senza diritto di voto.**

Infine all'art.8 viene prevista l'ammissibilità della concessione di aiuti alle imprese agricole e forestali per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture



produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01) al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ai beneficiari dei predetti aiuti è consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

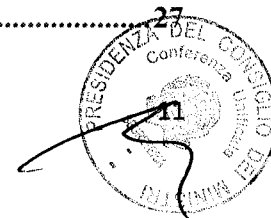
La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR.

Tuttavia si evidenzia come **l'efficacia di quanto previsto nel suddetto articolo è comunque subordinata** all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

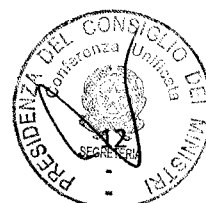


**Emendamenti al DDL di “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” – (C 3614)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Misure straordinarie SSN .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13        |
| 2. Indennizzi emotrasfusi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        |
| 3. Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 13        |
| 4. FSC per cofinanziamento programmi comunitari .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| 5. Superbonus 110% ALER.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15        |
| 6. Bonus sociale gas forniture centralizzate edilizia residenziale pubblica -.....                                                                                                                                                                                                                                             | 16        |
| 7. Comunità energetiche rinnovabili.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16        |
| 8. Cloud.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17        |
| 9. Finanziamento finanziarie regionali .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        |
| 10. Ampliamento termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati col Fondo Investimenti RSO c. 134 L. 145/2018 .....                                                                                                                                                                                                   | 19        |
| 11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili).....                                                                                                                                                                           | 19        |
| 12. Modifiche all'articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto).....                                                                                                                                                                                                                     | 20        |
| <b>SVILUPPO ECONOMICO .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21</b> |
| 13. Modifiche art. 6.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| 14. Modifiche all'art.30 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22        |
| <b>SALUTE.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22</b> |
| 15. Proposta di emendamento al Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34. .... | 22        |
| <b>SPORT .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23</b> |
| 16. Emendamento art 39 Disposizioni in materia di sport.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23        |
| <b>INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24</b> |
| 17. Emendamento n. 1 – Art. 3. (Credito d'imposta per gli autotrasportatori).....                                                                                                                                                                                                                                              | 24        |
| 18. Emendamento n. 2 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) 25                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 19. Emendamenti n. 3-4 -5- Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) .....                                                                                                                                                                                                                       | 25        |
| 20. Emendamento n. 6 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). .....                                                                                                                                                                                                                          |           |



|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21. Emendamento n. 7 – Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico..... | 27 |
| 22. Emendamenti nn. 8-9- Art. 36 (Utilizzo risorse residue per i servizi aggiuntivi 2022) .....                                                   | 27 |
| 23. Emendamento n. 10 – Art. 54 (Disposizioni in materia di trasporti eccezionali) .....                                                          | 28 |
| 24. Emendamento n. 11- Art. 56 (Disposizioni in materia di fondo per lo sviluppo e la coesione) .....                                             | 28 |
| 25. Emendamento n. 12 – Art. 56 (Disposizioni in materia di fondo per lo sviluppo e la coesione) .....                                            | 29 |
| 26. Modifiche all'art. 56 - interventi di messa in sicurezza e bonifica di interesse nazionale - obbligazione giuridicamente vincolante.....      | 29 |
| 27. Modifiche all'articolo 56 FSC precisazioni risorse rese indisponibili e definizione obbligazione giuridica.....                               | 30 |



## 1. Misure straordinarie SSN

1. Al comma 1, dell'articolo 40, le parole "200 milioni" sono sostituite con "400 milioni".

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell'articolo 52 del presente decreto-legge per 200 milioni di euro per l'anno 2022.*

### Relazione

Si stima che l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche inciderà sui maggiori costi del Servizio Sanitario Nazionale nel 2022 per circa 1,6 miliardi. Le risorse stanziare all'articolo 40, comma 1, pari a 200 milioni, corrispondono al 12%. L'incremento delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale è coperto mediante la riduzione dello stanziamento previsto al comma 2 dell'articolo 52 del presente decreto in considerazione che le risorse sono destinate alle aziende sanitarie ed ospedaliere.

## 2. Indennizzi emotrasfusi

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30/12/2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023."

### Relazione

Dal 2015 non sono stanziare le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c.821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'emendamento mira a costituire un cofinanziamento annuale alla spesa regionale, vieppiù alla luce delle numerose ultime sentenze sui risarcimenti «*per sangue ed emoderivati infetti*» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.

## 3. Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021

1. All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma.

"2 bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 425 milioni di euro per l'anno 2022. per le finalità ivi previste. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi alla riduzione dei passeggeri subita dai soggetti ivi indicati nell'anno 2021."



*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell'articolo 52 del presente decreto-legge per 425 milioni di euro per l'anno 2022.*

#### **Relazione**

Si stima che i minori ricavi da tariffa subiti dalle aziende di Trasporto pubblico locale nell'esercizio 2021, a causa della pandemia e non ancora coperti da stanziamenti specifici, ammonta a 1,670 miliardi di euro. I fondi residui rispetto al finanziamento dei servizi aggiuntivi da utilizzare a compensazione dei mancati ricavi da tariffa sono esauriti. La norma rifinanzia il Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, istituito a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento previsto al comma 2 dell'articolo 52 del presente decreto. Si consideri che nel caso in cui le aziende di trasporto non fossero sostenute nella chiusura dei bilanci 2021 occorrerebbe procedere alla ricapitalizzazione delle stesse.

#### **4. FSC per cofinanziamento programmi comunitari**

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 56 è inserito il seguente:

“4 bis. Al comma 1 ter, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

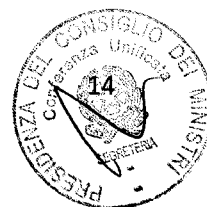
- a) le parole “15 punti” sono sostituite con “30 punti”;
- b) dopo le parole “**della programmazione 2021-2027**” sono inserite “**nonché dei programmi** cofinanziati dai Fondi Europei e/o dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 relativi all'attuale ciclo di programmazione 2014-2020,”

#### **Relazione**

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all'articolo 23, comma 1-ter, ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possano essere utilizzate, su richiesta delle Regioni interessate, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 per ridurre la percentuale di tale cofinanziamento regionale.

La norma vigente, fortemente voluta e approvata all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, risulta molto ridimensionata negli effetti finanziari rispetto alle aspettative regionali. Infatti, le Regioni devono far fronte a un maggior cofinanziamento regionale rispetto alla programmazione 2014 – 2020 dovuto oltre che all'incremento delle risorse destinate a Programmi Operativi delle Regioni anche al minor tasso di cofinanziamento UE medio e, più in generale, alle difficoltà che si scontano nella definizione dei documenti finanziari in attesa della copertura integrale delle minori entrate.

L'emendamento amplia la portata della norma di cui all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, consentendo di ridurre nella misura massima di 30 punti (anziché 15 punti, come attualmente previsto) la percentuale del cofinanziamento a carico dei bilanci regionali oltre che estendere l'applicabilità ai programmi cofinanziati dai Fondi Europei e/o dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 relativi all'attuale ciclo di programmazione 2014-2020. Questo soprattutto in considerazione della persistente condizione di crisi economica aggravatasi dopo la pandemia anche dagli effetti della situazione di guerra in Ucraina e delle relative minori entrate tributarie per le Regioni necessarie per coprire il cofinanziamento regionale e mantenere al contempo gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012.



## 5. Superbonus 110% ALER

1. All'articolo 14, comma 1, è aggiunta la lettera:

“a bis). All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 gli enti hanno provveduto ad aggiudicare i lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.”

### Testo integrato

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. **“Per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 gli enti hanno provveduto ad aggiudicare i lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.”**

### Relazione

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, “Decreto Rilancio”, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, comma 9, lettera c), individua fra gli interventi a cui sono applicate le misure del cosiddetto “Superbonus 110%”, quelli effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei già menzionati Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali interventi, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Le misure del “Superbonus 110%” hanno determinato l'avvio in contemporanea di numerosissimi cantieri su edifici privati, per non rischiare di perdere i benefici e comportato diversi gravi problemi nel mercato dell'edilizia residenziale, fra cui: difficoltà nell'approvvigionamento di materiali e attrezzature; difficoltà nel reperimento di mano d'opera esperta; lievitazione dei costi per i materiali, i noli, i trasporti e la mano d'opera; criticità degli appaltatori degli interventi nel reperire le anticipazioni finanziarie occorrenti per dare avvio agli interventi.

In questo quadro gli Enti ex IACP registrano difficoltà a reperire imprese per eseguire i lavori sul patrimonio pubblico degli stessi o dei Comuni/Regioni. Infatti, i rilevanti importi delle gare bandite, associato agli ulteriori oneri formali dovuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, fanno ritenere eccessivamente rischioso per le imprese un impegno su questo genere di lavori, proprio in considerazione degli strettissimi tempi di realizzazione che, evidentemente, non hanno tenuto conto di tale complessità.

Si ritiene che prevedere un diverso termine per la detrazione delle spese sostenute, fissandolo al 31 dicembre 2026, per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dagli enti previsti dalla norma citata (ex IACP e altri aventi le stesse caratteristiche) possa contribuire a risolvere il problema. Al fine di evitare eventuali distorsioni dovute ad un potenziale aumento delle spese legato al più lungo periodo di programmazione degli interventi, si potrebbe contemporaneamente prevedere che il predetto termine possa essere applicato a soli interventi per i quali gli enti avranno provveduto ad aggiudicare



i lavori entro il 30 giugno 2023, dando così un'ulteriore garanzia sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi.

La proroga proposta può, altresì, risultare utile per decongestionare la situazione del mercato sopra descritta e, anche per questo, vista con favore dal mondo delle imprese.

## **6. Bonus sociale gas forniture centralizzate edilizia residenziale pubblica -**

1. All'art 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengono riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.”

### **Relazione**

L'emendamento mira a semplificare le modalità di erogazione del bonus gas nel caso di forniture centralizzate che prevalentemente servono alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui si concentrano storicamente molti utenti deboli. La misura ha il duplice scopo di semplificare, da un lato, le modalità a carico di tali utenti e dall'altro di evitare che il bonus sociale vada a sovrapporsi ad analoghe misure di sostegno che gli ex IACP erogano a favore di utenti deboli per il pagamento delle spese condominiali, senza che ve ne sia consapevolezza.

L'emendamento non ha riflessi di natura economico finanziaria.

## **7. Comunità energetiche rinnovabili**

1. All'articolo 9, al termine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini di integrare le risorse di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la realizzazione delle “Comunità energetiche” presso il Ministero dell'Economia e finanze destinato alle Regioni e alle Province autonome con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e finanze approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di auto-coordinamento.”

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell'articolo 52 del presente decreto-legge per 100 milioni di euro per l'anno 2022.*

### **Relazione**

Si ritiene necessario un apposito stanziamento per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili in quanto le risorse previste all'articolo 20 del DL 17/2022 per la copertura degli oneri, sono le risorse del PNRR “*qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione*” e previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica. Stante l'importanza di avviare immediatamente i lavori si



assegna uno stanziamento certo nel quantum e nei tempi alle Regioni e Province autonome. Il Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e finanze è ripartito sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di auto-coordinamento. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento previsto al comma 2 dell'articolo 52 del presente decreto considerata anche la natura economica della spesa in conto capitale.

## 8. Cloud

### 1. Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 43 bis (Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

“1. Dopo il comma 5, dell'art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

*5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”*

2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” sono inserite “e i finanziamenti”.

## Relazione

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
2. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;



- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle le Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.

Quest'ultima, infatti, prevede testualmente: *"Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di "tradurre" capex in opex)."*

Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *".... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs."*

- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.

## 9. Finanziamento finanziarie regionali

### 1. All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

**"7 bis.** Ai fini del sostegno delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazione di contributi a fondo perduto ovvero concedendo ed erogando finanziamenti, rilasciando garanzie, è autorizzato uno stanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2022 per le Società Finanziarie Regionali e Provinciali di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Al riparto fra le Società si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto."

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell'articolo 52 del presente decreto-legge per 500 milioni di euro per l'anno 2022.*

## Relazione

Le Società Finanziarie Regionali e Provinciali svolgono un ruolo di supporto all'attività economica sul territorio

In ragione dell'esperienza operativa maturata negli anni, del forte radicamento locale – atteso che sono presenti in quasi tutte le Regioni italiane – e quindi della possibilità di interpretare le esigenze



delle imprese e le relative istanze economiche con l'obiettivo di favorire la competitività del Paese, con elevata attenzione anche per il Mezzogiorno.

Operano anche attraverso l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni societarie di minoranza e temporanee, per sostenere imprese del territorio di riferimento, nonché aziende innovative nei primi stadi della loro esistenza coerentemente con le specifiche finalità istituzionali.

La norma mira a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi internazionale ucraina potenziando le attività delle Finanziarie per l'erogazione di contributi a fondo perduto ovvero concessione ed erogazione di finanziamenti, rilascio garanzie.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento previsto al comma 2 dell'articolo 52 del presente decreto considerata anche la natura economica della spesa in conto capitale.

#### **10. Ampliamento termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati col Fondo Investimenti RSO c. 134 L. 145/2018**

*1. All'articolo 43 del DL 50/2022 è aggiunto il seguente comma:*

*"11 bis. Al primo periodo dell'art. 1 c. 136 della L. 145/2018 è aggiunto il seguente testo: Con riferimento alle assegnazioni effettuate dalle Regioni a favore dei comuni negli esercizi finanziari 2021 e 2022, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di 4 mesi."*

#### **Relazione:**

In considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza covid e del conflitto Russo-ucraino che stanno comportando difficoltà nel reperimento delle materie prime oltre che aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, sono emerse difficoltà ad appaltare i lavori finanziati con le risorse della L. 145/2018 art. 1 comma 134 da parte dei comuni che sono beneficiari per almeno il 70% dell'importo del Fondo indicato. Appare pertanto opportuno prorogare la tempistica per l'aggiudicazione dei lavori, la cui scadenza ordinaria è fissata in 8 mesi dalla concessione del contributo regionale, pena la revoca del contributo stesso. Il testo si pone l'obiettivo di slittare il termine a 12 mesi complessivi.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica

#### **Testo post emendamento - Art. 1 - Comma 136**

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. Con riferimento alle assegnazioni effettuate dalle Regioni a favore dei comuni negli esercizi finanziari 2021 e 2022, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di 4 mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

#### **11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)**



1. Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis. (*Misure di sostegno del settore aeroportuale*)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Relazione**

I piccoli scali nazionali hanno visto fortemente compromessi i propri piani industriali senza la certezza di concrete possibilità di ripresa. La norma proposta interviene a sostegno degli aeroporti regionali con traffico al di sotto di un milione di passeggeri, sospendendo la c.d. “*addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili*” di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino al 31 dicembre 2023, in analogia all'articolo 25 bis del DL 73/2021.

L'impatto dell'addizionale è maggiore per gli aeroporti di piccole dimensioni, dove per la struttura vigente della tariffa, la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali che i vettori operanti su questi scali sono chiamati a corrispondere, con una proporzionalità di impatto maggiore sulla marginalità complessiva degli stessi. La riduzione di introito per lo Stato sarebbe compensata dall'effetto dell'incremento del traffico in prospettiva e dallo sviluppo socio - economico delle aree collegate dallo scalo.

All'onere quantificato in 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, sulla base dello stanziamento già previsto dall'articolo 25 bis del DL 73/2021 e del gettito per lo Stato dagli aeroporti di piccole dimensioni pari a 12,7 milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**12. Modifiche all'articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)**

All'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «della Regione Siciliana e della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
- b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**Relazione**

L'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) rappresentano tributi propri derivati delle province e città metropolitane. Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i due tributi



vengono percepiti dalle due Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre nelle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia sono di spettanza regionale.

Parte delle amministrazioni interessate ha subito nel 2021, rispetto al 2019, una riduzione delle entrate derivanti da IPT ed imposta RC auto quale conseguenza, in primo luogo, della pandemia. In particolare, per la Provincia autonoma di Bolzano il gettito è calato da 34,7 a 23,3 milioni di euro annui per quanto riguarda l'IPT (-48,7% circa) e da 18,2 a 16,4 milioni di euro (-11,1% circa) per quanto riguarda l'imposta RC auto.

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito, all'art. 41, un fondo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle amministrazioni che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito derivante dai due tributi superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (imposta RC auto). La Provincia autonoma di Bolzano rientrerebbe in entrambi i requisiti relativi alla dimensione della contrazione delle entrate. Tuttavia, tale fondo è destinato unicamente alle province ed alle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, rimanendo esclusi Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e di Bolzano e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Inoltre, il riparto del fondo avviene d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella quale non sono rappresentate né le Regioni a statuto speciale, né le Province autonome.

L'emendamento mira quindi ad introdurre le seguenti modificazioni:

- estendere la destinazione del fondo alle amministrazioni rimaste escluse, fatti salvi i menzionati requisiti in termini di dimensioni di calo del gettito;
- determinare il fondo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## SVILUPPO ECONOMICO

### 13. Modifiche art. 6

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte le parole *“in materia di impianti di produzione, impiego e deposito di idrogeno verde.”*

b) al comma 1 è aggiunto il punto: “3) Il punto n.74 allegato del DM 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”” Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE -A) Sostanze chimiche - Fasi interessate dell'attività industriali, è modificato come segue:

- . 74 “Idrogeno OTTENUTO DA IMPIANTI DIVERSI DALLA ELETTROLISI - produzione, impiego, deposito”, Parte I – Industrie di I classe, A) sostanze chimiche.

Non vanno considerate “attività insalubri” tutte le fasi connesse alla produzione, impiego ed utilizzo dell'idrogeno verde, inclusi gli impianti per la sua erogazione.”

### Relazione

Al momento, ai sensi del DM 5 settembre 1994, la produzione, impiego e deposito di idrogeno rientra nell'elenco delle industrie insalubri, di cui all'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” nonostante l'idrogeno verde, in ragione delle recenti tecnologie “impianti di elettrolisi di idrogeno” soddisfi il principio Do No Significant Harm (DNSH) introdotto dal PNRR. Il mantenimento in tale elenco, rischia di compromettere seriamente gli investimenti PNRR relativi all' idrogeno e in particolare quelli relativi alla misura M2 C2 Investimento 3.1 “Hydrogen Valleys”. Con l'emendamento sopra richiamato si intende limitare la classificazione come



industria insalubre all'idrogeno OTTENUTO DA IMPIANTI DIVERSI DALLA ELETTROLISI - produzione, impiego, deposito”.

#### **14. Modifiche all'art.30**

1. All'articolo 30 comma 1, le parole “50 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “20 milioni di euro”.

#### **Relazione**

Si propone di abbassare la soglia relativa agli investimenti per il sistema produttivo nazionale da 50 milioni di euro a 20 milioni di euro, al fine di ampliare le semplificazioni procedurali ad un numero maggiore di procedimenti, aumentando così la platea dei possibili beneficiari.

#### **SALUTE**

- 15. Proposta di emendamento al Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.**

All'articolo 2 “Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas” è aggiunto il seguente comma:

1-bis: In deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

#### **Relazione**

Il mercato dell'energia sta attraversando una situazione estremamente critica. Il Governo è intervenuto sulla componente Energia Elettrica (D.L. n.4 del 27 gennaio 2022) con l'eliminazione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema e sulla parte termica, con la riduzione dal 22% al 5% dell'aliquota somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per il 4°trimestre 2021 (Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130), per il primo trimestre 2022 con la Legge di Bilancio 2022, e prorogando questa misura anche per il secondo trimestre 2022 (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17).

La previsione legislativa, tuttavia, esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia, nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) e nei contratti di teleriscaldamento. Tali tipologie di contratto sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico e rappresentano la tipologia di contratto prevalente per alcune Aziende Sanitarie, in quanto viene acquistata in prevalenza energia termica prodotta con gas metano attraverso:

- contratti di teleriscaldamento ove presente il servizio;



- contratti di concessione attivati per incrementare l'efficienza energetica;
- l'adesione al Multiservizio manutentivo con servizio energia per gli ulteriori edifici in gestione.

Si ritiene che i contratti di servizio energia e teleriscaldamento che prevedano il gas naturale quale combustibile, in quanto destinati al soddisfacimento dei medesimi "usi civili e industriali" della fornitura di gas metano e caratterizzati da un prezzo con il medesimo andamento, debbano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui il metano viene somministrato. In carenza dell'equiparazione tra mera fornitura e acquisto di energia termica prodotta con gas metano si verrebbe infatti a creare una palese disparità di trattamento.

## SPORT

### 16. Emendamento art 39 Disposizioni in materia di sport

L'articolo 39 è così sostituito:

*"Articolo 39 (Disposizioni in materia di sport)*

1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*, le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*, le risorse di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, *convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25*, e le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2022, n.17, *convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34*, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse anno 2021 e anno 2022, provenienti dal Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sulle risorse di cui ai commi precedenti, già impegnate a beneficiari individuati o prenotate per avvisi pubblici o altrimenti accantonate viene resa informativa dall'autorità politica delegata in materia di sport, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con evidenza di attribuzione per singoli territori regionali e delle province autonome.

3. Previa ricognizione delle risorse disponibili di cui al comma precedente, le risorse non ancora attribuite a beneficiari individuati o non ancora prenotate per avvisi pubblici o comunque non altrimenti accantonate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite con provvedimento dell'autorità politica delegata in materia di sport, approvato con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di auto-coordinamento.

### Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire la richiamata e condivisa **"maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi in favore del settore sportivo"**, evitando interventi frammentari.

Si prevede, altresì, un ruolo delle Regioni e province autonome nella governance del sistema sportivo in relazione alle attività sui territori e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in ossequio a quanto più volte richiamato dalla Corte Costituzionale.



| FONDO                                                                          | ANNO<br>2020 | ANNO<br>2021 | ANNO<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fondo unico sostegno associazioni sportive e società sportive dilettantistiche |              |              |              |
| Art 3 decreto-legge n. 137/2020 - legge 18 dicembre 2020, n. 176               | 172 mln      |              |              |
| Art 10 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (non convertito)             | 92 mln       |              |              |
| Art 14-bis decreto-legge 41/2021 - legge 21 maggio 2021, n. 69                 |              | 50 mln       |              |
| Art 10, comma 5, decreto-legge n. 73/2021 - legge 23 luglio 2021, n. 106       |              | 190 mln      |              |
| Art 9, comma 4, del decreto-legge 4/2022 - legge 28 marzo 2022, n. 25          |              |              | 20 mln       |
| Art 7, comma 3, del decreto-legge 17/2022 - legge 27 aprile 2022, n. 34        |              |              | 40 mln       |
| Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori           |              |              |              |
| Art 1, comma 562, legge 30 dicembre 2020, n. 178                               |              | 50 mln       | 20 mln       |

Beneficiari bandi 2021: non sono indicate a valere su quali risorse e su quali anni sono individuate le coperture:

|             |                                                                                                                                                                |                                                                       |                    |                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4 giu 2021  | Elenco delle ASD/SSD già beneficiarie nel 2020 del contributo a fondo perduto (Decreto UPS 5098 dell'11.06.2020 - Bando del 9.11.2020 - Avviso del 18.11.2020) | CONTRIBUTO 2021 - PRIMA TRANCHE                                       | 35.627 Beneficiari | Importo totale € 63.823.816 |
| 15 ott 2021 | Elenco delle ASD/SSD già beneficiarie nel 2020 del contributo a fondo perduto (Decreto UPS 5098 dell'11.06.2020 - Bando del 9.11.2020 - Avviso del 18.11.2020) | CONTRIBUTO 2021 - SECONDA TRANCHE - EROGAZIONE PRIMA PARTE            | 35.596 Beneficiari | Importo totale € 89.776.431 |
| 17 dic 2021 | Elenco delle ASD/SSD già beneficiarie nel 2020 del contributo a fondo perduto (Decreto UPS 5098 dell'11.06.2020 - Bando del 9.11.2020 - Avviso del 18.11.2020) | CONTRIBUTO 2021 - SECONDA TRANCHE - EROGAZIONE SECONDA E ULTIMA PARTE | 35.568 Beneficiari | Importo totale € 99.334.145 |
| 17 feb 2022 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport -                                                                                            | Contributi a fondo perduto Seconda Finestra - Dicembre 2021           | 4.300 Beneficiari  | Importo totale ?            |
| 10 mar 2022 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport -                                                                                            | Contributi a fondo perduto Seconda Finestra - Dicembre 2021 recuperi  | 39 Beneficiari     | Importo totale ?            |
| 18 mar 2022 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - AMMESSI TOTALMENTE O PARZIALMENTE AL BENEFICIO                                             | CANONI DI CONCESSIONE 2021 - prima sessione                           | 161 Beneficiari    | Importo totale ?            |
| 18 mar 2022 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - AMMESSI TOTALMENTE O PARZIALMENTE AL BENEFICIO                                             | Prima finestra Novembre 2021 - Locazioni                              | 959 Beneficiari    | Importo totale ?            |

## INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

### 17. Emendamento n. 1 – Art. 3. (Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

All'art. 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole “nel primo trimestre dell'anno 2022” aggiungere le seguenti: “per l'esercizio delle predette attività,” e sostituire le parole: “impiegato dai medesimi

<sup>1</sup> È istituito il «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche» con una dotazione di € 172 mln per il 2020, essendo confluiti nello stesso anche i € 30 mln per il 2020 che il D.L. 34/2020 (L. 77/2020 art. 218-bis) aveva destinato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. Il Fondo è stato rifinanziato con l'articolo 10 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 – Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (non convertito in legge) che incrementa la dotazione del Fondo di 92 milioni di euro per l'anno 2020.



*soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività” con le seguenti: “nonché dei titoli di viaggio dei trasporti marittimi per le tratte di collegamento da/per le isole maggiori”.*

#### **Relazione**

Le aziende di autotrasporto con sede in Sardegna hanno subito, oltre ai maggiori costi del carburante, i maggiori costi dovuti all'aumento delle tariffe dei trasporti marittimi indispensabili per la continuità territoriale con il continente europeo. L'emendamento proposto è finalizzato a compensare i gravi effetti negativi subiti e subendi dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nella Sardegna e in generale nelle isole italiane, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, a causa del continuo, esponenziale aumento delle tariffe dei trasporti marittimi.

#### **18. Emendamento n. 2 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)**

All'art. 26, comma 2, alla fine del primo periodo le parole: *“in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”* sono soppresse.

#### **Relazione**

Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non sono ancora state emanate, ed attualmente non vi è certezza rispetto a quando saranno approvate. Presumibilmente potranno entrare in vigore per fine del prossimo giugno. Stante la tempistica estremamente ridotta, si propone di espungere, per questo aggiornamento infra-annuale, la previsione di allineamento a tali linee guida, e consentire in tal modo alle Regioni di procedere senza indugio alle attività a finalizzate all'aggiornamento dei prezzi nel rispetto del termine previsto.

#### **19. Emendamenti n. 3-4 -5- Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)**

- Al comma 1, secondo periodo dopo le parole *“sono riconosciuti dalla stazione appaltante”* sono aggiunte le parole *“a titolo di contributo”*.
- Al comma 4 lett. a, ultimo periodo, le parole *“il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse”* sono sostituite con le seguenti: *“l'assegnazione e l'erogazione delle risorse alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante, a titolo di contributo e nel limite dello stanziamento statale, entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse”*.
- Al comma 4 lett. b, ultimo periodo le parole *“il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse”* sono sostituite con le seguenti: *“l'assegnazione e l'erogazione delle risorse alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante, a titolo di contributo e nel limite dello stanziamento statale, entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse”*.

#### **Relazione**

L'articolo reca disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici e dei lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti



energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Al fine di dare la corretta attuazione alla disposizione in esame occorre stabilire se i maggiori importi riconosciuti a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione siano da corrispondere da parte dell'Ente affidante a titolo di "contributo" per ristorare l'appaltatore nel periodo determinato e secondo le modalità circoscritte dalla norma oppure sotto forma di aumento di "corrispettivo".

La norma in oggetto infatti prevede un intervento sussidiario statale a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 rispetto al quale gli Enti possono formulare istanza per richiederne un contributo, nel caso fosse insufficienti le proprie risorse.

Ne deriva che lo Stato può corrispondere all'Ente un importo a titolo di contributo come previsto dall'art. 26 comma 4. Diventa quindi necessario chiarire, non essendo invece espressamente previsto, la natura delle somme che la stazione appaltante, titolare del contratto di appalto con l'impresa, trasferisce alla stessa in adempimento delle previsioni art. 26, sia quelle che reperisce al proprio interno sia quelle che chiede allo Stato.

In occasione di erogazioni di denaro da parte della Pubblica Amministrazione, occorre correttamente qualificare il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d'interrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo, in particolare, l'ipotesi dei "contributi" da quella dei "corrispettivi".

La distinzione fra i due istituti comporta differenze di natura fiscale e di diversa configurazione di situazioni giuridiche in capo ai soggetti.

Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.

Inoltre, le erogazioni qualificabili come corrispettivi sono all'interno di una relazione sinallagmatica creando obblighi e diritti, quest'ultimi autonomamente azionabili in giudizio.

Il contributo può essere proporzionale alle risorse a disposizione, il corrispettivo è misurato alla prestazione resa.

In relazione alla natura delle somme da erogare alle imprese si richiama tra l'altro la risposta fornita dall'Agenzia dell'Entrate con Interpello n. 956-83/2022 al quesito formulato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili relativamente alle somme da corrispondere, a seguito delle disposizioni adottate ai sensi del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. *Sostegni-bis*) convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, che all'art. 1-septies ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi a seguito dell'incremento dei prezzi nei contratti pubblici di lavori.

L'agenzia dell'Entrate con il predetto interpello ha ritenuto che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica.

L'art 26 introduce, al pari di quanto fatto con il DL 73 art. 1-septies, la previsione a carico delle stazioni appaltanti di riconoscere maggiori somme la cui natura è la stessa di quella oggetto dell'interpello dell'Agenzia dell'Entrate ovvero quella di un contributo e la cui erogazione è operata nei limiti delle risorse disponibili sui quadri economici delle stazioni appaltanti e di quelle trasferite dallo Stato a valere sui fondi di cui all'art. 26 comma 4.



## 20. Emendamento n. 6 - Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

All'art. 26, comma 7, il primo periodo viene così modificato: *“In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, ~~in tutto o in parte,~~ anche con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.[...]”*

### Relazione

La previsione inserita nel comma 1 dell'art. 26, ossia l'aggiornamento infra annuale del prezzario o, nelle more del medesimo, l'incremento, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, fino al 20 per cento, delle risultanze dei prezziari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, comporta maggiori costi nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.

Per far fronte a detti maggiori costi, il comma 6 della norma dispone che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, ovvero utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, in assenza di adeguate risorse, originariamente non preventivabili poiché derivanti da congiunture straordinarie conseguenti ad un aumento incontrollato dei costi di materie ed energia, non vi è la possibilità di una copertura di questi extra costi nei Quadri economici. Ciò si tradurrebbe in un blocco temporale dei procedimenti in corso. L'emendamento proposto ha come obiettivo l'estensione dell'applicabilità del fondo, previsto per garantire l'avvio delle opere individuate dal comma 7 dell'art. 26, anche alle altre tipologie di intervento.

## 21. Emendamento n. 7 – Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

All'articolo 35 comma 2, dopo le parole *“Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili”* sono aggiunte le parole *“sentita la Conferenza Unificata”*.

### Relazione

Si chiede che la Conferenza Unificata venga almeno informata delle modalità con le quali i bonus ivi previsti saranno erogati, tenuto conto che potrebbero impattare sui ricavi delle aziende di trasporto e, quindi, sui contratti di servizio.

## 22. Emendamenti nn. 8-9- Art. 36 (Utilizzo risorse residue per i servizi aggiuntivi 2022)

- Al comma 1, le parole *“è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro”* sono ~~sostituite dalle~~ seguenti: *“è incrementata di ulteriori 70 milioni di euro”*.



- Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 sono aggiunte le seguenti parole: *“e viceversa”*.

#### **Relazione**

La dotazione prevista per il primo trimestre (80 milioni di euro) si è dimostrata molto inferiore ai fabbisogni, oltre ad essere stata ripartita in modo ineguale (alcune Regioni hanno compensato integralmente gli oneri, alcune invece non hanno coperto più del 50%). Quella prevista per il secondo trimestre è ugualmente insufficiente, nonché contraria all'accordo tra Regioni e MIMS, secondo il quale sarebbe stata garantita la copertura dei servizi aggiuntivi laddove ci fosse stata una contrazione degli stessi pari almeno al 30% rispetto a quelli del primo trimestre (v. nota 10 aprile 2022 del Coordinatore della Commissione infrastrutture, Fulvio Bonavitacola, al Capo Gabinetto del MIMS, Alberto Stancanelli). Poiché gli oneri relativi ai servizi eserciti nel primo trimestre ammontano a circa 93,5 milioni di euro, si chiede di portare le risorse stanziare a 70 milioni di euro.

La modifica richiesta al secondo comma mira a dare la possibilità alle Regioni che, nel primo trimestre, abbiano registrato risorse residue, di utilizzarle nel secondo trimestre.

#### **23. Emendamento n. 10 – Art. 54 (Disposizioni in materia di trasporti eccezionali)**

Ai commi 1 e 2 le frasi *“31 luglio 2022”* sono sostituite con le frasi *“30 aprile 2023, con adeguato periodo transitorio”*

#### **Relazione**

Il comma 1 prevede un posticipo di 3 mesi del termine attualmente previsto al 30 aprile 2022, si propone un termine di 12 mesi fino al 30 aprile 2023, in quanto ciò è stato oggetto di ordine del giorno della Conferenza delle Regioni al Governo in data 28 aprile. e pertanto viene riproposto come emendamento.

Inoltre, viene riproposto l'obbligo in Legge di un adeguato periodo transitorio, per rendere sostenibile il recepimento da parte dei soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei gestori delle infrastrutture.

#### **24. Emendamento n. 11- Art. 56 (Disposizioni in materia di fondo per lo sviluppo e la coesione)**

All'art. 56, comma 3, il periodo: *“A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”* è sostituito con il seguente: *“A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle assunte con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).”*

#### **Relazione**

L'emendamento mira ad allineare la definizione di *“obbligazione giuridicamente vincolante”* prevista dalla norma in oggetto con quella applicabile agli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018. Il punto 2.3 della citata Delibera dispone, infatti, che *“l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)”*. Ai sensi di tale disposizione,



applicabile in via analogica a tutti gli interventi confluiti nei Piani Sviluppo e Coesione ex art. 44, D.L. n. 34/2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) può considerarsi conseguita nel momento in cui viene formulata alla Stazione appaltante la proposta di aggiudicazione dell'appalto pubblico (lavori o forniture di beni e servizi), in favore dell'operatore economico selezionato all'esito di una procedura di gara. All'interno delle procedure di affidamento, come noto, tale momento si inserisce in una fase antecedente a quella della stipula del contratto d'appalto con l'operatore aggiudicatario.

Nella versione attuale, invece, il comma 3- art. 56 del D.L. n. 50/2022 stabilisce che *“si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*. Anche se riferita esplicitamente a quegli interventi aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali viene prevista una proroga del termine per il conseguimento dell'OGV al 30 giugno 2023, tale formulazione rischia di generare disomogeneità applicative rispetto a quegli interventi di importo inferiore ai 25 milioni di euro, per i quali dovrebbe continuare ad applicarsi la previsione di cui al citato punto 2.3 della delibera CIPE n. 26/2018. Tale nuova formulazione, in particolare, risulterebbe peggiorativa rispetto la precedente, in quanto richiede, ai fini del conseguimento dell'OGV, il perfezionamento dell'atto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, laddove la formulazione fornita dalla delibera CIPE n. 26/2018 richiede che venga perfezionato un adempimento endo-procedimentale, coincidente con la mera proposta di aggiudicazione.

L'emendamento prevede, quindi, di conservare, anche per gli interventi di importo superiore ai 25 milioni di euro, la definizione di *“obbligazione giuridicamente vincolante”*, di cui alla delibera CIPE n. 26/2018, già applicabile ai fini delle verifiche sul rispetto del termine previsto dall'art. 11-novies del D.L. n. 52 del 2 aprile 2021, convertito con legge n. 87 del 17 giugno 2021 (30 dicembre 2022).

## **25. Emendamento n. 12 – Art. 56 (Disposizioni in materia di fondo per lo sviluppo e la coesione)**

All'art. 56, comma 3, le parole *“30 giugno 2023”* sono sostituite con le seguenti: *“31 dicembre 2023”*.

### **Relazione**

Si ribadisce, come già fatto in più occasioni, la necessità della proroga al 31.12.2023 del termine di scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, relative agli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2022, attualmente fissato al 30 giugno 2023. Infatti, i due anni di emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno rallentato tutte le attività amministrative e le procedure collegate alla realizzazione di opere pubbliche, unitamente all'impennata dei costi delle materie prime, energia elettrica e gasolio, situazione aggravata dal recente conflitto in Ucraina, stanno costringendo le Amministrazioni ad una continua attività di revisione e aggiornamento dei progetti già realizzati, ma non più attuali rispetto ai valori di mercato.

## **26. Modifiche all'art. 56 - interventi di messa in sicurezza e bonifica di interesse nazionale - obbligazione giuridicamente vincolante**

- 1. All'art. 56, comma 3, dopo le parole “.....per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intervento.” sono aggiunte le seguenti “Per gli interventi di bonifica di interesse nazionale (SIN), indipendentemente dal relativo valore finanziario complessivo, l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta con la stipula.**



**con il soggetto privato non responsabile, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006.”**

### **Relazione**

I siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) sono destinatari di interventi particolarmente delicati per il superamento delle criticità ambientali e per la reindustrializzazione di importanti aree del paese. L'art. 56 del DL 50/2022 non tiene in adeguata considerazione tale tipologia di interventi. Con l'emendamento in parola si intende recuperare tale lacuna prevedendo per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di SIN che l'obbligazione giuridicamente vincolante si intenda assunta con la sottoscrizione dell'accordo ex art. 252bis del Dlgs 152/2006 con il soggetto privato non responsabile dell'inquinamento, possibilità peraltro già sancita in passato in specifiche delibere CIPE (v. Delibera CIPE 40/2014 per il SIN di Trieste). Con la modifica normativa in oggetto si intende stabilire, pertanto, in via generalizzata per tutti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti di interesse nazionale le medesime condizioni.

### **27. Modifiche all'articolo 56 FSC precisazioni risorse rese indisponibili e definizione obbligazione giuridica**

1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “*sono rese indisponibili*” sono aggiunte “*ad eccezione della quota destinata al cofinanziamento dei POR FER e FSE+ 2021-2027 e POR FESR e FSE 2014-2020,*”;
  - b) al comma 3, il quarto periodo del nuovo comma 7 bis è così sostituito” *A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018.*”

Roma, 21 giugno 2022

